



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

così composta:

Dott. Nicola Saracino	Presidente Relatore
Dott. ^{ssa} Lilia Papoff	Consigliere
Dott. ^{ssa} Alda Colesanti	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 480 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 01/06/2022, vertente

TRA

DOLORETTA SPA (C.F. 02688501000), , domiciliata in **VIA BOSIO 2 00161 ROMA**, presso lo studio dell'Avv. **LUCONI MASSIMO** (C.F. 02199040001) (C.F. 02199040001), che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. **DIAGOSTINO ANTONIO** (C.F. 02199040001) **VIA BOSIO 2 00161 ROMA**,

APPELLANTE

E

FRANCIA MONTE DEI BACCHI DI SIENA SPA (C.F. 02000406000), domiciliata in VIA A. BOSIO 2 00161 ROMA, presso lo studio dell'Avv. **LUCONI MASSIMO** (c.f. LCNMSM64P09I921G), che la rappresenta e difende.

APPELLATA

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 23587/2017 emessa dal Tribunale di Roma in data 18.12.2017.

Conclusioni dell'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in totale riforma della sentenza del Tribunale civile di Roma n. 23587/2017 - R.G.N. 67495/2015 - pubblicata il 18-19 dicembre 2017 e notificata via PEC il 20.12.2017, per i motivi tutti sopra dedotti e di cui agli atti di primo grado qui da intendersi riportati e trascritti, previa se opportuno ammissione ed acquisizione delle prove richieste e non

ammesse in primo grado: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento della ██████████ con riferimento al conto corrente n.85724 presso ██████████ - ██████████ e al relativo contratto di cassa continua del 21.07.2011 inter partes per inidoneità e malfunzionamento dell'impianto; 2) accertare e dichiarare che la ██████████ convenuta ██████████, nei rapporti con la società attrice, ha illegittimamente accreditato con notevole ritardo i versamenti effettuati a mezzo cassa continua presso il Centro Com.le Roma Est e per l'effetto condannare il ██████████ al conseguente risarcimento del danno, nonché al pagamento dei relativi interessi di mora; 3) accertare e dichiarare che ██████████ ha omesso di accreditare in favore della società ██████████ l'importo totale di euro 44.605,00, relativo agli incassi del 28/05/2014 di euro 2.820,00, del 29/05/2014 di euro 2.920,00 e del 30/05/2014 di euro 2.895,00 (tutti versati il 3.6.14) nonché gli incassi del 04/06/2014 di euro 2.665,00; del 05/06/2014 di euro 3.105,00; del 06/06/2014 di euro 3.220,00 e del 07/06/2014 di euro 4.935,00 (versati il 9.6.14); incassi del 08/06/2014 di euro 5.580,00 e del 09/06/2014 di euro 3.355,00 (versati il 10.6.14) ed infine incassi del 12/06/2014 di euro 3.680,00; del 13/06/2014 di euro 3.215,00 e del 14/06/2014 di euro 6.215,00 (versati il 16.6.14); 4) per l'effetto condannare ██████████ a corrispondere alla società attrice ██████████, anche a titolo di risarcimento del danno, l'importo totale di euro 44.605,00 o la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia 5) Il tutto oltre interessi di cui al D.L. 231/2002 dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio, oltre RF, CPA e IVA come per legge.”.

Conclusioni dell'appellata: : "Voglia codesta Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: In via preliminare: 1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 bis c.p.c. per i motivi di cui in narrativa; 2) dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi di cui in narrativa; In via principale: 3) rigettare l'appello spiegato dalla ██████████, in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata; 4) rigettare le istanze istruttorie formulate dalla ██████████, in quanto inammissibili; 5) con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”.

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di Roma ha respinto la domanda risarcitoria che ██████████ GD.L aveva rivolto contro la ██████████ per l'inadempimento connesso al servizio di cassa continua, lamentando ritardi negli

accrediti delle somme versate ed il mancato accredito di dodici versamenti per oltre 44.000 euro complessivi eseguiti tra il 28 maggio ed il 14 giugno del 2014.

A motivo del rigetto il tribunale ha indicato la carenza probatoria, non colmabile attraverso le testimonianze delle quali l'attrice aveva chiesto l'ammissione.

Ha proposto appello [redacted] al quale ha resistito la [redacted] che ne ha pure denunciato l'inammissibilità.

L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 01/06/2022, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.

Per la comprensione della vicenda si rinvia alla lettura della sentenza impugnata essendo qui sufficiente ricordare che l'appellante lamenta di non aver potuto offrire la prova documentale dei plurimi versamenti eseguiti presso la cassa continua gestita dalla controparte in quanto, per contratto, all'atto del versamento dei contanti doveva immettere nel macchinario anche la distinta del versamento appena eseguito. Su questa base ha anche insistito nella richiesta di ammissione della prova testimoniale.

Ritiene la Corte che l'appello non possa trovare accoglimento.

L'appellante ha accettato ed eseguito pattuizioni contrattuali che la lasciavano priva di ogni traccia documentale dei versamenti eseguiti. E', all'evidenza, una regolamentazione irragionevole alla quale qualsiasi operatore avveduto non avrebbe dovuto sottostare proprio per la difficoltà che avrebbe incontrato nel dimostrare l'*an* ed il *quantum* dei versamenti di volta in volta eseguiti.

In assenza di ogni immediato riscontro documentale del versamento effettuato presso la cassa continua l'interessata avrebbe potuto, pur nel quadro di una regolamentazione contrattuale eccentrica come quella esaminata, effettuare una rappresentazione fotografica (anche a mezzo dello smartphone) della distinta di versamento prima di immetterla nella cassa continua.

Sebbene per i versamenti che non costituiscano (anche) pagamenti in senso proprio non valga la disciplina che limita la prova per testimoni in base al valore del contratto, si deve convenire col tribunale circa la dubbia attendibilità dei testimoni invocati dall'appellante (propri collaboratori) in una vicenda nella quale essi risulterebbero potenzialmente sospettabili di non aver fedelmente adempiuto ai compiti loro assegnati (il versamento di denaro nell'importo loro affidato). A parte la considerazione che la testimonianza aveva ad oggetto condotte routinarie (le quotidiane operazioni di versamento presso la cassa continua) delle quali è plausibile ipotizzare un ricordo del piuttosto generico dato che le anomalie (il mancato accredito delle somme

versate) si registrarono solo a distanza di tempo dai versamenti e quindi nessun particolare accidente avrebbe potuto appuntare la memoria su quelle ordinarie attività, va anche detto che ove ammessa una simile prova testimoniale, la controparte resterebbe priva di ogni difesa possibile.

Del resto, l'ipotesi sostenuta dall'appellante - secondo cui si sarebbero volatilizzati oltre 40.000,00 euro nel volgere di poche settimane - implica la commissione di illeciti penali (art. 646 cp) ad opera, alternativamente, del personale addetto alla raccolta dei denari immessi nel macchinario, dell'operatore bancario al quale quei denari fossero stati consegnati, o proprio delle persone che avrebbero dovuto effettuare il versamento per conto della ██████████.

In tale quadro non può non destare serie perplessità l'assenza di allegazione della querela per la punizione dei responsabili ed anche di analoghe anomalie coinvolgenti altri clienti della banca che si avvalevano della cassa continua nel centro commerciale Roma Est, non apparendone ipotizzabile un malfunzionamento, per giunta ripetuto, nei riguardi di un solo utilizzatore.

In difetto della prova dei versamenti non ha senso alcuno neppure la domanda risarcitoria per il loro ritardato accreditamento.

L'appello è pertanto respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37.

Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

- a) respinge l'appello;
- b) condanna l'appellante al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;

— dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di ██████████L di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma il giorno 10/01/2023.

Il Presidente estensore
Dott. Nicola Saracino